

Seduta del 28 febbraio 2000

N. 45 = Adozione disposizioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e ricettive alberghiere a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31.3.1998 n.114.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
nelle competenze del Consiglio Comunale

Premesso che per i subingressi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. n. 287/1991, in attesa delle relative disposizioni attuative, venivano applicate le norme sui subingressi di cui agli artt. 49, 51 e 52 del D.M. n. 375/1988;

Visto che con deliberazione della C.C. n. 253 del 14.12.1992 l'applicazione di tali norme è stata estesa anche alle attività ricettive alberghiere;

Atteso che l'art. 26 – c.6 – del citato D.Lgs. n. 114/1998 a decorrere dal 24.4.1999 abroga, tra l'altro, il D.M. n. 375/1988 ad accezione dell'art. 56 – c.9 – dell'allegato 9 e delle disposizioni relative al Registro degli Esercenti il commercio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività ricettive;

Atteso inoltre che con l'abrogazione del citato D.M. n. 375/1988 è venuta anche a cadere la definizione del periodo stagionale di cui all'art. 1 del medesimo;

Ritenuto pertanto di dover formulare le disposizioni relative alle attività succitate, stante l'attuale vuoto normativo;

Visto il parere di regolarità ex art. 53 L. 142/'90 del Direttore Settore Attività Produttive;

Visto che la VI<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nella seduta del 14 gennaio 2000 ha chiesto la discussione in Consiglio;

**DELIBERA**

a) di adottare le disposizioni per i subingressi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e ricettive alberghiere di cui alla previgente normativa, artt. 49, 51 e 52 dell'abrogato D.M. n. 375/1988, secondo la seguente formulazione:

- 1) il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ricettivo alberghiero per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

- 2) Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver prodotto denuncia al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 3) Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione al registro dei soggetti richiesti dalle norme relative all'attività di somministrazione ed alle attività ricettive ed aver prodotto denuncia di inizio attività al Comune. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
- 4) Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di 180 giorni dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.
- 5) Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro ed aver prodotto denuncia di inizio attività al Comune. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data dell'iscrizione.
- 6) Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2, 3 e 5.
- 7) Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, gli effetti della denuncia di inizio attività del subentrante permangono fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova denuncia prodotta dal titolare dell'esercizio. Qualora non denunci l'inizio dell'attività e non la inizi entro 180 giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
- 8) Le presenti disposizioni si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico mediante apparecchi automatici.
- 9) Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dal D.Lgs. 114/98 e le attività di somministrazione di alimenti o bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
- 10) La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento dell'autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purché entro dodici mesi dal conferimento segua l'iscrizione occorrente. Il termine può essere prorogato in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.

b) Subingresso degli incapaci

- 1) Nel caso in cui il Tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacità, e l'autorizzazione deve provvisoriamente essere intestata all'incapace.
- 2) A cura di chi tutela ai sensi della legge gli interessati dell'incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di idoneità persona, secondo le norme previste dalla legge e dagli eventuali decreti di applicazione in materia di subingresso.
- 3) Entro 180 giorni dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi della legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione nel registro e denunciare l'inizio dell'attività.
- 4) Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di 12 mesi dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

c) Sanzioni

Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.80.000 a L.500.000:

il subentrante per atto tra vivi iscritto nel registro, che non chieda, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa;  
il subentrante per causa di morte, che, non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo, inizi l'attività dopo la scadenza del termine di cui al precedente punto 4 della lettera a), senza aver prima chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla L. n. 287/91 e dalla L.R. 27.6.97 n. 26, per le attività ricettive alberghiere.

L'intallazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.

- d) Stabilire in 210 giorni il periodo stagionale per i pubblici esercizi di somministrazione, utilizzabili nel periodo 1° marzo – 31 ottobre, anche in più frazioni comunque non inferiori a 60 giorni ciascuna.

Dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi di legge stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 47, 3° comma, L.142/'90.